



PERMESSO MICOLOGICO TURISTICO.

Legge Regionale n. 30 del 26.11.2001, modificata dalla legge Regionale n. 9 del 31.03.2009 e dalla Legge Regionale n. 47 del 23.12.2011.

È riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni **non residenti nella Regione Calabria** e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta a mezzo MAV intestato all' **Regione Calabria** reperibile all'indirizzo <http://www.agroservizi.regione.calabria.it/web/guest/servizi-al-cittadino>

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere **la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta)**. In rapporto alla durata, **il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 6,00 (cinque/00), 12,00 (dieci/00) e 24,00 (venti/00)**. Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.